

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25/7/2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

Rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB per un importo complessivo di €: 3.526,16 come da tabella in atti; commissioni anticipata estinzione € 159,4. Spese legali per euro 200,00

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Eccepisce in via principale l'inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale ha accettato i rimborsi ricevuti in sede di estinzione anticipata e ha rinunciato a eventuali ulteriori crediti relativi al finanziamento. Deduce che tale quietanza abbia natura pienamente liberatoria, poiché contiene un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia e manifesta in termini non equivoci la volontà del cliente di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare con effetti estintivi a ulteriori pretese restitutorie.

Nel merito, afferma di avere operato nel pieno rispetto della disciplina di trasparenza e vigilanza e delle pattuizioni contrattuali. Sostiene che il contratto indichi in modo chiaro i costi connessi al finanziamento, distinguendo le voci ripetibili da quelle non ripetibili in caso di estinzione anticipata. Rappresenta di avere già riconosciuto, nel conteggio estintivo, la quota non goduta degli interessi,

delle spese per comunicazioni periodiche e delle commissioni dovute all'intermediario, calcolata secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento, espressamente richiamato nel contratto e nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.

Con riguardo alle commissioni finanziarie, evidenzia che sia il contratto sia il modulo SECCI riportano chiaramente le voci di costo ripetibili e i criteri di rimborso applicabili in caso di estinzione anticipata.

Con riferimento alle commissioni di distribuzione, deduce che esse costituiscono costi di terzi per servizi accessori non obbligatori, non rientranti nel costo totale del credito e qualificabili come costi non ripetibili. Aggiunge che tali somme sono state versate all'intermediario del credito, come risulterebbe dalla documentazione prodotta, e richiama altresì l'art. 27 del d.l. n. 104/2023, conv. in l. n. 136/2023, per sostenere che, nei contratti anteriori al 25 luglio 2021, continui ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente non rimborsabilità dei costi up front.

Contesta inoltre la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata, sostenendo la legittimità dell'indennizzo applicato ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 4, TUB, in quanto l'importo rimborsato anticipatamente era superiore a euro 10.000,00.

Infine, si oppone alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza legale, osservando che il procedimento ABF non richiede il ministero di un difensore e che, nel caso di specie, si tratterebbe di controversia seriale e priva di particolare complessità.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere risolta l'eccezione relativa alla sottoscrizione della quietanza liberatoria

L'intermediario ha eccepito che la parte ricorrente avrebbe rinunciato ad ogni ulteriore pretesa relativa al contratto oggetto del ricorso, sottoscrivendo un'apposita quietanza liberatoria.

Produce una dichiarazione, datata 1/8/2022, denominata "Quietanza liberatoria":

La questione dell'efficacia preclusiva della quietanza è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017 in merito al valore liberatorio della quietanza sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, affermando che siccome "non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria, la valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata. Per individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, è necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava -; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite."

Nel caso di specie si osserva che:

1. il ricorrente fa presente di aver ricevuto, in seguito all'estinzione del finanziamento, il rimborso della quota non goduta delle commissioni in favore dell'intermediario e delle comunicazioni periodiche.
2. il ricorrente dichiara di rinunciare alla corresponsione delle somme di denaro ulteriori a quelle riconosciute a titolo di oneri non goduti e di non aver "null'altro a pretendere nei confronti di **** per effetto della summenzionata estinzione anticipata"
3. dalla quietanza prodotta si evince che la data di sottoscrizione (1/10/2021) è successiva all'estinzione del finanziamento avvenuta il 30/9/2021

Al riguardo, gli ultimi orientamenti dei Collegi hanno ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie ad essere considerate come transazioni/rinunce in quanto mancanti, da un lato, dell'identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre, hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Il Collegio di Roma ha escluso l'efficacia preclusiva di quietanze liberatorie di contenuto analogo a quella sottoscritta dal ricorrente come da Decisione n. 4011 del 28.04.2023

"Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere affrontare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario resistente in ragione dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della ricorrente, di ampia quietanza liberatoria, con rinuncia ad ulteriori somme derivanti dall'estinzione anticipata del prestito. A tal riguardo, giova ricordare che, con decisione n. 8827 del 21/07/2017, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato in merito al valore liberatorio della quietanza sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata di un prestito, affermando che, per poter individuare in tale atto una valida rinuncia, "è necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava -; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ."

Nello stesso senso è orientata la Corte di Cassazione, la quale afferma che "la quietanza liberatoria

rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti" (v., in particolare, la pronuncia del 6 maggio 2015, n. 9120).

Orbene, posto che la quietanza liberatoria versata in atti non contiene, da un lato, l'identificazione della res litigiosa e le reciproche concessioni, e, dall'altro lato, l'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e l'esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia, ritiene il Collegio che detta quietanza debba considerarsi priva di effetti estintivi della pretesa azionata nel presente procedimento, in quanto carente dei requisiti necessari ad integrare una valida dichiarazione negoziale di tipo abdicativo.

Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal solvens.

L'eccezione, pertanto, va respinta.

Ferme le valutazioni del Collegio rispetto all'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla sottoscrizione della quietanza liberatoria e rinviando alla decisione sopra richiamata resa nei confronti del medesimo intermediario, si procede di seguito ad esaminare il ricorso nel merito.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a giugno 2022, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base del conteggio estintivo in atti.

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16800 del 30.09.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi, ha ritenuto che:

- le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componente upfront e componente recurring, e alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi");
- le commissioni di distribuzione sono interamente upfront, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4.50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	comm fin (parte up front) (up front)	€ 1,274.19	€ 764.51	€ 487.98		€ 487.99	-€ 0.01
	comm fin (parte recurring) (recurring)	€ 2,973.10	€ 1,783.86	€ 1,138.63			€ 1,138.63
	comm distribuzione (up front)	€ 2,442.96	€ 1,465.78	€ 935.59			€ 935.59
	costo comunic period (recurring)	€ 22.00	€ 13.20	€ 8.43		€ 13.20	€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2,074.21
interessi legali							1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 3.526,16], che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

L'intermediario non ha formulato un'offerta transattiva.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20

“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21

In base alle conclusioni raggiunte, si può enunciare il seguente principio interpretativo:

- l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Si richiama infine la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/25 del 12/05/2025, che ha respinto la domanda di restituzione della commissione di anticipata estinzione in quanto non argomentata:

Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25

"Parte ricorrente chiede inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, lamentandone l'illegittimità per non avere l'istituto finanziatore dettagliato i costi "eventualmente" sostenuti per tale attività e, quindi, per l'assenza di una giustificazione oggettiva; non formula invece contestazioni in ordine alla quantificazione di tale voce. Sul punto, richiamati i principi affermati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), rilevato che il ricorrente non adduce argomentazioni a sostegno della non debenza della commissione, né allega documentazione utile a dimostrare che l'importo dal medesimo corrisposto sia privo di oggettiva giustificazione causale, si ritiene di non poter accogliere la richiesta."

Dal conteggio estintivo supra riportato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di 159,41 euro.

Tenuto conto del fatto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 15.940,45 (non si considerano le quote insolite in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (euro 15.940,45) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (euro 2.074,21) - è pari ad euro 13.866,24. Pertanto, la commissione massima applicabile è di euro 138,66 e alla ricorrente sarebbe dovuto un rimborso di (159,40-138,66=) 20,74 euro.

Totale rimborsi dovuti: 2074,21+20,74= 2.094,95

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi non è ammesso il riconoscimento delle spese legali in caso di ricorsi presentati in tema di estinzione anticipata di CQS.

Considerato che questo Arbitro liquida per difetto le somme inferiori ad euro 0,5 e per eccesso – all'euro – le somme superiori ad euro 0,51

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.095,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE